



## **Piano di sostituzione degli indici di riferimento**

*adottato da CaixaBank, S.A., Succursale in Italia ai sensi dell'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2016/1011 e dell'art. 118-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*

10 gennaio 2025

## Tabella di sintesi delle variazioni

Versione	Data	Modifica / Aggiornamento
Versione 1.0	10 gennaio 2025	Prima emanazione

## SOMMARIO

<b>1. Introduzione</b> .....	1
1.1 <i>Ambito di applicazione soggettivo</i> .....	1
1.2 <i>Definizioni</i> .....	1
<b>2. Contesto normativo di riferimento</b> .....	2
2.1 <i>Il Regolamento Benchmark</i> .....	2
2.2 <i>L'art. 118-bis del TUB</i> .....	3
<b>3. Obiettivi e ambito oggettivo di applicazione</b> .....	3
3.1 <i>Obiettivi del piano</i> .....	3
3.2 <i>Ambito oggettivo di applicazione del Piano</i> .....	4
3.3 <i>Indici di Riferimento utilizzati dalla Succursale</i> .....	4
<b>4. Variazioni Sostanziali degli Indici di Riferimento</b> .....	4
4.1 <i>Ipotesi di Variazioni Sostanziali</i> .....	4
4.2 <i>Rilevazione dell'evento che dà luogo a una Variazione Sostanziale</i> .....	5
4.3 <i>Conseguenze in caso di Variazione Sostanziale</i> .....	5
4.4 <i>Prevalenza delle Clausole di Riserva</i> .....	5
<b>5. Cessazione degli Indici di Riferimento</b> .....	6
5.1 <i>Ipotesi di Cessazione</i> .....	6
5.2 <i>Rilevazione di un evento che dà luogo a una Cessazione</i> .....	7
5.3 <i>Conseguenze in caso di Cessazione</i> .....	7
5.4 <i>Prevalenza delle Clausole di Riserva</i> .....	7
<b>6. Obblighi di comunicazione e diritto di recesso</b> .....	7
6.1 <i>Obblighi di comunicazione</i> .....	7
<b>7. Pubblicità del Piano</b> .....	8
<b>8. Aggiornamenti del Piano e informativa alla clientela</b> .....	8
<b>Allegato A – Indici Sostitutivi</b> .....	9

## 1. Introduzione

### 1.1 Ambito di applicazione soggettivo

Il presente piano di sostituzione (il “**Piano**”) è stato predisposto da CaixaBank, S.A., Succursale in Italia (la “**Succursale**”) in attuazione di quanto disposto dall’art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2016/1011 (il “**Regolamento Benchmark**”) e dell’art. 118-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “**TUB**”).

Esso si applica unicamente alle operazioni bancarie attive e passive concluse e ai rapporti costituiti dalla Succursale in relazione alla sua operatività in Italia e non interessa le operazioni concluse o i rapporti costituiti da CaixaBank, S.A. (“**CaixaBank**” o la “**Banca**”) al di fuori del territorio italiano, ivi incluso attraverso succursali stabilite in altri Stati membri dell’Unione.

In particolare, il presente Piano non si applica, a titolo meramente esemplificativo, agli strumenti finanziari emessi dalla Banca.

### 1.2 Definizioni

Nell’ambito del presente Piano i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola devono essere intesi nel significato loro attribuito dalle seguenti definizioni:

- “**Amministratore di Indice di Riferimento**” o “**Amministratore**” indica, ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 6), del Regolamento Benchmark, una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un Indice di Riferimento;
- “**CaixaBank**” o la “**Banca**” indica CaixaBank S.A., come definita al paragrafo 1.1;
- “**CAS**” indica il *credit adjustment spread*, vale a dire la variazione positiva o negativa dello *spread* creditizio applicata in conseguenza dell’applicazione di un Indice Sostitutivo a seguito di Cessazione dell’Indice di Riferimento;
- “**Cessazione**” indica una cessazione dell’Indice di Riferimento, come definita al paragrafo 5.1;
- “**Clausole di Riserva**” indica le clausole contrattuali di riserva (o *fallback provisions*) che disciplinano le conseguenze derivanti da eventi di Variazione Sostanziale o Cessazione, a seconda dei casi, concernenti un Indice di Riferimento;
- “**Euribor**” indica l’Indice di Riferimento denominato Euro interbank offered rate, corrispondente al tasso di interesse applicato ai prestiti interbancari in Euro non garantiti;
- “**Indice di Riferimento**” o “**Benchmark**” indica un indice di riferimento definito ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 3), del Regolamento Benchmark;
- “**Indice Sostitutivo**” indica un indice sostitutivo di un Indice di Riferimento identificato secondo le previsioni di cui al presente Piano e/o le Clausole di Riserva applicabili;
- “**Normativa di Trasparenza**” indica le norme di cui al Titolo VI del TUB e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione;
- “**Piano**” indica il presente piano di sostituzione, come definito al paragrafo 1.1;
- “**Regolamento 2021/168**” indica il Regolamento (UE) n. 2021/168, che ha modificato il Regolamento Benchmark;

- “**Regolamento Benchmark**” indica il Regolamento (UE) n. 2016/1011, come definito al paragrafo 1.1;
- “**Succursale**” indica CaixaBank, S.A., Succursale in Italia, come definita al paragrafo 1.1;
- “**TUB**” indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico Bancario, come definito al paragrafo 1.1;
- “**Variazione Sostanziale**” indica una variazione sostanziale dell’Indice di Riferimento, come definita al paragrafo 4.1;

## 2. Contesto normativo di riferimento

### 2.1 Il Regolamento Benchmark

Il Regolamento Benchmark definisce un quadro normativo armonizzato, a livello europeo, in relazione all’elaborazione e all’utilizzo di Indici di Riferimento, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia degli operatori del settore e del pubblico in generale rispetto agli stessi e di prevenire eventuali episodi di manipolazione.

Esso ha introdotto un regime di autorizzazione e di vigilanza per gli Amministratori di Indici di Riferimento, imponendo il rispetto di specifici requisiti di carattere organizzativo, operativo e di *governance* interna; sono stati altresì disciplinati i requisiti applicabili ai soggetti vigilati che forniscono dati di *input* per il calcolo dell’Indice di Riferimento o che ne fanno uso in relazione ai contratti, ai prodotti e ai rapporti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento Benchmark.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Regolamento 2021/168, sono previsti degli specifici meccanismi di sostituzione legale di un indice di riferimento, applicabili su iniziativa della Commissione Europea ovvero delle autorità nazionali competenti, a seconda dei casi. I meccanismi di sostituzione in questione non trovano applicazione, tra l’altro, laddove i contratti contengano delle Clausole di Riserva che siano predisposte in conformità a quanto richiesto dalle pertinenti disposizioni del Regolamento Benchmark.

Stante il potenziale impatto di eventi comportanti Modifiche Sostanziali o l’eventuale Cessazione di un Indice di Riferimento, l’art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark pone degli specifici obblighi in capo agli intermediari vigilati (diversi dagli Amministratori di Indici di Riferimento):

- **Redazione dei piani di sostituzione:** in primo luogo, gli intermediari che utilizzano un Indice di Riferimento sono tenuti a redigere e mantenere dei solidi piani scritti che specificano le azioni che essi intendono intraprendere in caso di Modifiche Sostanziali o Cessazione di un Indice di Riferimento.
- **Designazione di Indici di Riferimento alternativi:** all’interno dei piani sopra menzionati, gli intermediari vigilati devono designare uno o più Indici di Riferimento che potrebbero essere utilizzati per la sostituzione di Indici di Riferimento che non sono più forniti, indicando il motivo per cui tali Indici di Riferimento sostitutivi costituirebbero una valida alternativa. L’obbligo in discorso trova tuttavia applicazione soltanto ove possibile e opportuno.
- **Messa a disposizione dei piani alle autorità competenti:** gli intermediari vigilati devono mettere a disposizione i piani predisposti nonché i relativi aggiornamenti alle autorità competenti su richiesta di quest’ultime e senza indebito ritardo.

- **Relazione contrattuale con i clienti:** i contenuti dei piani predisposti devono essere riflessi all'interno della relazione contrattuale con i clienti.

## 2.2 L'art. 118-bis del TUB

In aggiunta alla normativa di derivazione europea, a livello nazionale trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 118-bis, del TUB, introdotto per effetto del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, volto a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark.

L'art. 118-bis del TUB prevede quanto segue:

- **Pubblicazione dei piani di sostituzione:** le banche e gli intermediari finanziari devono pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati sul proprio sito internet i piani di sostituzione predisposti ai sensi dell'art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark.
- **Aggiornamenti dei piani di sostituzione:** eventuali aggiornamenti dei piani di sostituzione devono essere portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB.
- **Clausole di Riserva:** le banche e gli intermediari devono assicurarsi che le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di sostituzione, le modifiche all'Indice di Riferimento ovvero l'Indice Sostitutivo per le ipotesi di Variazione Sostanziale o Cessazione dell'Indice di Riferimento applicato al contratto.
- **Obbligo di comunicazione:** in caso di Variazione Sostanziale o Cessazione di un Indice di Riferimento, è fatto obbligo di comunicare al cliente le modifiche all'Indice di Riferimento o l'Indice Sostitutivo individuati in conformità alle Clausole di Riserva inserite nei contratti. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
- **Diritto di recesso e approvazione del cliente:** il cliente ha diritto di recedere, senza spese, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione relativa alla Variazione Sostanziale o Cessazione di un Indice di Riferimento. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento. Laddove il cliente non receda entro il termine sopra riferito, la modifica si intende approvata.

Le disposizioni dell'art. 118 bis trovano applicazione a decorrere dal 10 gennaio 2025.

## 3. **Obiettivi e ambito oggettivo di applicazione**

### 3.1 Obiettivi del piano

Il presente Piano costituisce il piano di sostituzione adottato dalla Succursale per adempiere alle prescrizioni contenute nella normativa richiamata al paragrafo 2 che precede.

Esso, in particolare:

- definisce le azioni e le misure che la Succursale è chiamata ad adottare in caso di Variazione Sostanziale o Cessazione di un Indice di Riferimento;

- individua, ove possibile e opportuno, gli Indici Sostitutivi applicabili in caso di Variazione Sostanziale o Cessazione di un Indice di Riferimento;
- specifica gli obblighi di comunicazione verso la clientela e gli ulteriori diritti riconosciuti a quest'ultima nelle ipotesi in considerazione;
- dettaglia le modalità di pubblicazione e di aggiornamento del Piano secondo quanto richiesto dalla normativa applicabile.

### 3.2 Ambito oggettivo di applicazione del Piano

Le disposizioni di cui al presente Piano trovano applicazione a tutti i contratti e i rapporti stipulati dalla Succursale che rientrino nell'ambito della Normativa di Trasparenza e prevedano l'applicazione di un Indice di Riferimento – con riferimento sia alle operazioni bancarie attive (es. finanziamenti, etc.) sia alle operazioni bancarie passive (es. depositi bancari, etc.).

Resta impregiudicato l'ambito di applicazione del Regolamento Benchmark, per quanto di interesse per l'operatività della Succursale, con riferimento alle materie non disciplinate all'interno del presente Piano.

### 3.3 Indici di Riferimento utilizzati dalla Succursale

Il presente Piano è stato redatto avendo riguardo alla circostanza per cui la Succursale utilizza principalmente l'Euribor come Indice di Riferimento per la propria operatività con i propri clienti.

L'individuazione, in via generale, di Indici Sostitutivi applicabili in relazione a Indici di Riferimento diversi dall'Euribor non risulta, pertanto, necessaria o opportuna in considerazione dell'operatività della Succursale.

In caso di utilizzo di Indici di Riferimento diversi dall'Euribor, gli eventuali indici sostitutivi saranno individuati in conformità alla documentazione contrattuale applicabile.

## 4. **Variazioni Sostanziali degli Indici di Riferimento**

### 4.1 Ipotesi di Variazioni Sostanziali

La Succursale monitora in via continuativa le metodologie utilizzate per l'elaborazione degli Indici di Riferimento utilizzati nella propria operatività, di concerto con le competenti funzioni della Banca.

Ai fini delle disposizioni di cui al presente Piano, per "**Variazione Sostanziale**" si intende:

- ogni cambiamento relativo all'Indice di Riferimento che sia definito come sostanziale dall'Amministratore dell'Indice di Riferimento;
- ogni cambiamento o evento relativo all'Indice di Riferimento che sia considerato sostanziale in forza delle pertinenti Clausole di Riserva o comunque all'interno della documentazione contrattuale sottoscritta dalla Succursale in relazione alle operazioni concluse con la propria clientela; e/o
- ogni altro cambiamento comunque sostanziale concernente la formula o la metodologia utilizzata per calcolare o elaborare l'Indice di Riferimento (dal punto di vista matematico o sotto altro profilo); resta inteso che, a tali fini, le normali variazioni quantitative dovute alle fluttuazioni dell'Indice di Riferimento nell'ambito della gestione ordinaria dello stesso non saranno considerate quali Variazioni Significative.

#### 4.2 Rilevazione dell'evento che dà luogo a una Variazione Sostanziale

L'eventuale ricorrenza di un evento che determini una Variazione Sostanziale è oggetto di accertamento e rilevazione da parte delle competenti funzioni della Succursale e/o della Banca.

A seguito della rilevazione, viene effettuata una specifica valutazione sulle azioni da intraprendere, secondo quanto riportato nel presente Piano, e sono assunte le relative decisioni da parte della Banca e della Succursale.

#### 4.3 Conseguenze in caso di Variazione Sostanziale

In caso di Variazione Sostanziale dell'Indice di Riferimento, per i contratti già stipulati dalla Succursale troverà applicazione l'Indice di Riferimento calcolato dal relativo Amministratore in conformità alla nuova metodologia derivante dalla Variazione Sostanziale in questione, salvo che non sia diversamente previsto all'interno della documentazione contrattuale sottoscritta dalla Succursale.

Per i contratti che dovranno essere stipulati successivamente alla data di applicazione della Variazione Sostanziale, la Succursale, insieme alla competente funzione della Banca, valuterà se applicare, in luogo dell'Indice di Riferimento in questione, un Indice Sostitutivo individuato secondo le disposizioni di cui al successivo paragrafo 5.3, applicabili *mutatis mutandis*.

Tale valutazione è effettuata tenendo conto, tra l'altro, di:

- la rilevanza della Variazione Sostanziale rispetto alle caratteristiche dell'Indice di Riferimento;
- eventuali indicazioni o raccomandazioni fornite sul punto dalle autorità competenti, dall'Amministratore dell'Indice di Riferimento e/o da associazioni di categoria o gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- dell'adeguatezza dell'Indice di Riferimento, anche a seguito della Variazione Sostanziale, rispetto alla tipologia di contratto/i per il/i quale/i lo stesso viene utilizzato.

Laddove le conseguenze derivanti da una Variazione Sostanziale siano determinate dalla Commissione Europea e/o da un'autorità nazionale competente, la Succursale si attiene alle determinazioni assunte da tali autorità – nei limiti del possibile, anche con riferimento ai rapporti contrattuali già in essere.

#### 4.4 Prevalenza delle Clausole di Riserva

L'applicazione delle previsioni di cui al presente paragrafo 4 è in ogni caso subordinata ai contenuti delle Clausole di Riserva e delle ulteriori clausole contenute all'interno dei contratti stipulati dalla Succursale con le proprie controparti.

In particolare, in alcune circostanze (ad esempio, finanziamenti sindacati o oggetto di negoziazione bilaterale) potrebbe non essere possibile per la Succursale seguire l'approccio descritto nel presente paragrafo 4.

In tali casi, la Succursale farà quanto ragionevolmente in proprio potere, tenuto conto delle circostanze del caso, per ottenere l'applicazione di meccanismi sostanzialmente conformi a quelli sopra descritti.

## 5. Cessazione degli Indici di Riferimento

### 5.1 Ipotesi di Cessazione

Ai fini delle disposizioni di cui al presente Piano, per “**Cessazione**” si intende qualsiasi evento in conseguenza del quale non si dia più corso al calcolo, alla determinazione e/o alla pubblicazione dell’Indice di Riferimento in via permanente o per un periodo di tempo rilevante.

In particolare, i casi di Cessazione includono le ipotesi di seguito elencate:

- **Indisponibilità permanente dell’Indice di Riferimento:** l’indisponibilità permanente dell’Indice di Riferimento ricorre nelle seguenti ipotesi:
  - pubblicazione da parte dell’Amministratore (o di una persona che agisca per suo conto) di una dichiarazione pubblica o comunque di informazioni pubbliche, secondo cui l’Amministratore ha iniziato (o inizierà) a dismettere l’Indice di Riferimento o ha cessato (o cesserà) di fornire tale Indice di Riferimento (o determinate durate dello stesso, ivi incluso per talune valute) in via permanente o a tempo indeterminato;
  - pubblicazione da parte dell’autorità nazionale competente o degli organi incaricati della liquidazione giudiziale, della risoluzione o di altra procedura concorsuale o analoga che interessi l’Amministratore, di una dichiarazione pubblica o di informazioni pubbliche aventi il medesimo contenuto rispetto a quanto riportato al precedente alinea;
  - sospensione o revoca dell’autorizzazione concessa all’Amministratore che determini la dismissione dell’Indice di Riferimento secondo le medesime previsioni sopra riportate.

In tutte le ipotesi elencate, non sussiste un evento di indisponibilità permanente dell’Indice di Riferimento laddove vi sia un Amministratore che possa continuare a calcolare e determinare tale indice in sostituzione del precedente Amministratore.

La Cessazione sussiste comunque in tutti gli altri casi in cui l’Indice di Riferimento cessa di essere disponibile in via permanente o a tempo indeterminato, indipendentemente da ogni dichiarazione, comunicato o informazione resa pubblicamente dall’Amministratore o dall’autorità competente.

- **Non rappresentatività:** la Cessazione per non rappresentatività ricorre laddove l’autorità nazionale competente dell’Amministratore responsabile dell’Indice di Riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica secondo cui (i) l’Indice di Riferimento non è più rappresentativo del mercato o della realtà economica sottostante che esso intende misurare in relazione a una certa data e (ii) tale rappresentatività non verrà ripristinata (secondo quanto determinato dall’autorità in questione).
- **Illegalità:** l’ipotesi in cui sia o divenga contrario alla legge per la Succursale o comunque per le parti del contratto utilizzare l’Indice di Riferimento, per qualsivoglia ragione, è equiparata alla Cessazione dell’Indice di Riferimento ai fini delle disposizioni di cui al presente Piano.

Laddove l’Indice di Riferimento non sia disponibile per un periodo di tempo determinato o comunque in via temporanea, la Succursale valuta il periodo di tempo durante il quale non è possibile utilizzare l’Indice di Riferimento in questione e se il contratto prevede – attraverso le Clausole di Riserva o in altro modo – dei meccanismi adeguati per far fronte a tale indisponibilità. La sospensione temporanea nella fornitura di un Benchmark non costituisce, di per sé, un evento che dà luogo alla Cessazione del Benchmark e non richiede, per l’effetto, l’attivazione automatica delle misure contemplate dal presente Piano.

Il fatto che l'Amministratore calcoli l'Indice di Riferimento in base a misure contingenti appositamente designate per gestire eventi straordinari o comunque di durata temporanea non dovrebbe determinare, di per sé, l'applicazione delle misure individuate nel presente Piano per il caso di Cessazione.

### **5.2 Rilevazione di un evento che dà luogo a una Cessazione**

L'eventuale ricorrenza di un evento che determini una Cessazione è oggetto di accertamento e rilevazione da parte delle competenti funzioni della Succursale e/o della Banca.

A seguito della rilevazione, viene effettuata una specifica valutazione sulle azioni da intraprendere, secondo quanto riportato nel presente Piano, e sono assunte le relative decisioni da parte della Banca e della Succursale.

### **5.3 Conseguenze in caso di Cessazione**

In caso di Cessazione di un Indice di Riferimento, troveranno applicazione gli Indici Sostitutivi individuati in conformità alla tabella di cui all'Allegato A.

In aggiunta all'Indice Sostitutivo, i contratti stipulati dalla Succursale potranno prevedere l'applicazione di un CAS determinato in ragione della sostituzione dell'Indice di Riferimento. Il CAS sarà determinato secondo le previsioni di cui all'Allegato A.

Si rappresenta, in ogni caso, che – secondo quanto specificato nell'Allegato A – laddove la Commissione Europea o l'autorità nazionale competente designino direttamente un Indice Sostitutivo o comunque qualora un Indice Sostitutivo sia individuato dalla normativa applicabile, la Succursale applicherà l'Indice Sostitutivo individuato da tali autorità o normative unitamente ai relativi criteri di aggiustamento, ove definiti.

### **5.4 Prevalenza delle Clausole di Riserva**

L'applicazione degli Indici Sostitutivi in questione e del CAS, nonché in generale delle previsioni di cui al presente paragrafo 5, è in ogni caso subordinata ai contenuti delle Clausole di Riserva e delle ulteriori clausole contenute all'interno dei contratti stipulati dalla Succursale con le proprie controparti.

In particolare, in alcune circostanze (ad esempio, finanziamenti sindacati o oggetto di negoziazione bilaterale) potrebbe non essere possibile per la Succursale imporre l'applicazione degli Indici Sostitutivi o dei meccanismi per la determinazione del CAS indicati nell'Allegato A.

In tali casi, la Succursale farà quanto ragionevolmente in proprio potere, tenuto conto delle circostanze del caso, per ottenere l'applicazione di Indici Sostitutivi o del CAS secondo meccanismi sostanzialmente conformi a quelli riportati nell'Allegato A.

## **6. Obblighi di comunicazione e diritto di recesso**

### **6.1 Obblighi di comunicazione**

La Succursale è tenuta a dare comunicazione di qualsiasi Variazione Sostanziale o Cessazione dell'Indice di Riferimento entro il termine di 30 (trenta) giorni. La comunicazione deve essere trasmessa in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Essa deve riportare le modifiche all'Indice di Riferimento ovvero l'eventuale Indice Sostitutivo individuato in conformità alle Clausole di Riserva inserite nella documentazione contrattuale.

## 6.2 Diritto di recesso

Il cliente ha diritto di recedere dal rapporto contrattuale con la Succursale, senza spese, entro il termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 6.1.

La comunicazione deve essere inviata secondo le modalità applicabili alla trasmissione di comunicazioni alla Succursale secondo le disposizioni contrattuali applicabili.

In caso di esercizio del diritto di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

## 6.3 Efficacia delle modifiche

La modifica si intende approvata laddove il cliente non eserciti il diritto di recesso nel termine indicato al precedente paragrafo 6.2.

## 7. **Pubblicità del Piano**

Il presente Piano, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Succursale disponibile all'indirizzo [www.caixabank.it](http://www.caixabank.it), all'interno dell'apposita sezione dedicata alla documentazione richiesta dalla Normativa di Trasparenza (*Informazioni Normative – Trasparenza*).

## 8. **Aggiornamenti del Piano e informativa alla clientela**

In caso di eventuali aggiornamenti ai contenuti del Piano, la Succursale provvede a pubblicare la relativa versione aggiornata sul proprio sito internet, secondo quanto specificato al paragrafo 7.

Gli aggiornamenti del Piano sono portati a conoscenza della clientela della Succursale almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119 del TUB.

## Allegato A – Indici Sostitutivi

### a) Indici Sostitutivi

In caso di cessazione di un Indice di Riferimento, troverà in primo luogo applicazione l'Indice Sostitutivo designato o individuato dall'autorità competente o dalla normativa applicabile.

In mancanza di una siffatta designazione, troveranno applicazione gli Indici Sostitutivi individuati nella tabella che segue – ove si specifica l'Indice Sostitutivo applicabile in assenza di diversa pattuizione contenuta nelle Clausole di Riserva nonché, a titolo esemplificativo, gli ulteriori indici alternativi comunque ammessi dalla Succursale nei contratti con i propri clienti.

Tali Indici Sostitutivi sono ritenuti idonei in considerazione delle caratteristiche dei prodotti offerti dalla Succursale e della reputazione degli Amministratori e delle entità che provvedono alla loro pubblicazione.

Prodotto	Indice Sostitutivo Principale	Ulteriori Indici Sostitutivi Ammessi
<b>Corporate Lending</b>	Term €STR	Compounded €STR Tasso depositi BCE
<b>Conto di credito per disposizioni</b>	Term €STR	Compounded €STR Tasso depositi BCE
<b>Conto di credito</b>	Term €STR	Compounded €STR Tasso depositi BCE
<b>Confirming / Factoring</b>	Term €STR	Compounded €STR Tasso depositi BCE
<b>Conto corrente</b>	Tasso depositi BCE	N/A
<b>Conto deposito</b>	Tasso depositi BCE	N/A

### b) Determinazione del CAS

In caso di applicazione dell'Indice Sostitutivo, il CAS è determinato avendo riguardo a:

- le disposizioni di legge e regolamentari applicabili (ivi incluso con riferimento a eventuali regolamenti adottati dalla Commissione Europea);
- in assenza delle disposizioni di cui sopra, le determinazioni eventualmente effettuate dall'ISDA;
- in mancanza di siffatte determinazioni, la media della differenza giornaliera tra il tasso Euribor e il tasso €STR tenendo conto dei 5 anni antecedenti rispetto alla cessazione dell'Euribor.

La determinazione del CAS viene fatta unilateralmente dalla Succursale sulla base dei criteri di cui sopra, salvo che non sia diversamente previsto dalle Clausole di Riserva o dalle altre previsioni incluse all'interno dei contratti stipulati dalla Succursale.